

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI "NON FARTI DIVORARE. PROTEGGITI CON AUTAN!"

1. Società promotrice

Società promotrice è S.C. JOHNSON ITALY S.r.l. (di seguito anche "Promotore"), con sede in Piazzale Burke M., 3, Arese (MI) - Partita IVA e Codice Fiscale 00801980152.

2. Società delegate

Società delegate sono:

- Quantum Marketing Italia s.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via G. Mellerio n. 3, Milano; C.F. e P. Iva 04555030966.
- Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva 02250050024.

3. Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che acquisteranno i prodotti promozionati, come meglio indicato in seguito.

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del concorso.

4. Durata del concorso

Il concorso verrà comunicato a partire dal **01 maggio 2025.**

Tuttavia, l'acquisto e la partecipazione al concorso saranno validi **dal 26 maggio al 10 agosto 2025.**

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Autan e i prodotti promozionati sono:

- Tutti i repellenti
- Tutti i dopo puntura

Sono validi gli acquisti online effettuati su e-commerce italiani, ovvero i cui ordini siano fatturati da imprese Italiane.

Il presente concorso viene effettuato con l'intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in particolare, di incentivare la vendita dei prodotti Autan promozionati.

6. Modalità di partecipazione

Per prendere parte al presente concorso, i destinatari dell'iniziativa dovranno effettuare, nel periodo promozionato, l'acquisto di almeno 2 prodotti Autan promozionati (indicati al punto 5) e conservare il documento di acquisto (scontrino/ricevuta d'acquisto/conferma d'ordine/fattura).

Gli acquisti, per essere validi ai fini della partecipazione alla manifestazione, dovranno essere effettuati presso punti vendita fisici ubicati nel territorio di Italia o Repubblica di San Marino, tramite i negozi brick&click e mediante siti di e-commerce gestiti da operatori economici con sede legale ed operativa (ivi compresa la spedizione dei prodotti) sul territorio di Italia e Repubblica di San Marino. Saranno inoltre validi gli acquisti effettuati tramite Amazon.

INSTANT WIN

Effettuato l'acquisto, e conservato il documento di acquisto (scontrino/ricevuta d'acquisto/conferma d'ordine/fattura), per prendere parte alla presente manifestazione, i destinatari dell'iniziativa dovranno:

- Collegarsi al sito www.nonfartidivorare.it;
- Registrarsi inserendo:
 - o I propri dati personali richiesti (nome – cognome – e-mail).
 - o I dati del documento comprovante l'acquisto (data - ora – importo - numero documento che deve contenere tutti i numeri e caratteri speciali trattini compresi);
- Caricare una fotografia del documento comprovante l'acquisto dei prodotti promozionati (scontrino/ricevuta d'acquisto/conferma d'ordine/fattura). In caso di acquisti effettuati su Amazon sarà necessario caricare la ricevuta d'acquisto o la fattura;
- Confermare la registrazione.

- Confermata la registrazione l'utente prenderà parte all'assegnazione randomica e casuale (Instant Win) dei premi in palio.
- In caso di secondo accesso, l'utente dovrà effettuare il login utilizzando i dati inseriti in fase di registrazione;

I Destinatari visualizzeranno a video l'esito della giocata e, in caso di vincita, verranno avvisati, che entro 10 giorni lavorativi verrà effettuato il controllo della corrispondenza tra i dati presenti sul Documento di Acquisto e quelli inseriti sulla piattaforma in fase di partecipazione.

In caso di corrispondenza dei dati riceveranno una mail¹ con le istruzioni per riscattare il Premio, in caso contrario riceveranno avviso di annullamento della vincita.

*N.B. Il partecipante dovrà aver cura di conservare **in originale** il documento comprovante l'acquisto, perché gli potrà essere richiesto in caso di individuazione come vincitore di uno dei premi Instant Win. Si consiglia pertanto di conservarlo per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di conclusione della manifestazione.*

6.1 Limiti alla partecipazione

I consumatori potranno partecipare più volte al Concorso, utilizzando ogni volta documenti d'acquisto (scontrino, ricevuta d'acquisto, conferma d'ordine o fattura) diversi.

Inoltre, si precisa che:

- Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto che riportino in chiaro la descrizione dei prodotti promozionati acquistati, ovvero documenti di acquisto che riportino, parzialmente o interamente ma comunque in modo inequivocabile, l'indicazione della marca o la referenza dei prodotti promozionati acquistati e che risultino emessi nel periodo di validità del concorso.
- Si ricorda che il documento d'acquisto giocato dovrà avere sempre data e orario di acquisto che dovranno essere compresi nel Periodo Promozionato e antecedenti alla data e all'ora della partecipazione.
- Il medesimo documento attestante l'acquisto potrà essere giocato una sola volta. Qualora risultasse che un Consumatore abbia giocato lo stesso documento d'acquisto più di una volta con account differenti o alterando uno o più valori tra quelli richiesti, sarà estromesso dalla vincita.
- Allo stesso modo qualora si dovesse riscontrare che la stessa immagine di documento d'acquisto sia stata caricata dai Consumatori con dati non completi la partecipazione verrà annullata e la sua vincita non potrà essere convalidata.
- In caso di acquisti di una quantità maggiore rispetto al minimo indicato (2 confezioni) di prodotti promozionati all'interno del medesimo documento di acquisto, l'utente avrà comunque diritto ad una sola giocata per documento di acquisto giocato;
- Ogni utente può vincere al massimo una volta al giorno con documenti di acquisto validi e diversi tra loro.

7. Modalità di assegnazione dei premi

Tra tutte le partecipazioni pervenute durante il periodo promozionale, il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, **20 Vincitori** per ogni giorno (totale: **1540 vincitori** in tutto il periodo), che si aggiudicheranno una "Coppia di Buoni cinema Stardust® Pass" ciascuno.

Nel caso di premi non assegnati in un giorno, gli stessi verranno rimessi in palio nei giorni successivi.

In caso di vincita di uno dei premi Instant Win posti in palio e a seguito della convalida (che avverrà entro 10 giorni lavorativi) da parte del Soggetto Incaricato, il vincitore riceverà una e-mail contenente tutte le indicazioni per ricevere il premio spettato.

Si precisa che ciascun vincitore potrà aggiudicarsi più di un premio Instant Win in tutto il periodo concorsuale, soltanto grazie a diversi atti di acquisto, ma massimo uno al giorno

¹ In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli "internet provider" (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.

Si raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata.

I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro la data sopra indicata.

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter verificare la regolarità della partecipazione, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d'identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.

Allo stesso modo ai fini di un controllo sulla correttezza della partecipazione e della vincita, la società promotrice o sua incaricata si riservano il diritto di richiedere l'invio in originale del documento di acquisto che ha dato seguito alla vincita. Le spese di invio di tali documenti saranno a carico del partecipante.

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all'accettazione e/o all'uso del premio.

8. Premi in palio

PREMIO	Quantità	Valore unitario Iva Esclusa ove dovuta	Totale Iva Esclusa ove dovuta
COPPIA DI BUONI CINEMA STARDUST® PASS	1.540	€ 13,64	€ 21.005,60
TOTALE			€ 21.005,60

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 21.005,60 (iva esclusa ove dovuta).

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente regolamento.

8.1 Natura del premio

I buoni cinema Stardust Pass print@home sono utilizzabili tutti i giorni della settimana per la visione a scelta di uno dei film "Jurassic World – La Rinascita", "Nobody 2" escluse proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti VIP o simili dalla data di live, nelle sale della rete Stardust® convenzionate in Italia. Il buono sarà utilizzabile dalla validazione della vincita fino al 31/08/2025.

Si precisa che per la visione di eventi e contenuti speciali, che esulano dalla ordinaria programmazione cinematografica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, docu-film, film "evento", concerti, documentari di vario genere, rassegne, etc.), i Buoni Stardust® in 2D non vengono mai accettati dai cinema aderenti alla rete Stardust®. Il Buono Cinema Stardust® potrà essere fruito recandosi presso una delle sale cinematografiche della rete Stardust che proiettano il film: presentando alla cassa il Buono Cinema, il possessore riceverà un biglietto d'ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura. L'elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito www.stardust.it. L'apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice.

Riguardo ai Buoni Cinema, si precisa che:

- sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®;
- sono validi esclusivamente nella data e nel cinema scelti al momento della creazione del buono e riportati all'interno del buono stesso;
- non coprono il costo di un'eventuale prenotazione del posto;
- se persi, non possono essere né sostituiti né rimborsati;
- sono validi per l'ingresso di una persona soltanto;
- non sono cumulabili con altre promozioni o diritti;
- ne sono vietate la vendita e la riproduzione;

- il buono Stardust® deve essere presentato presso le casse del cinema, non può essere utilizzato per gli acquisti in prevendita online
- la relativa fruizione implica la conoscenza e l'accettazione del relativo regolamento consultabile al sito www.stardust.it/aiuto.

Maggiori info sulla fruizione del premio saranno fornite al vincitore in fase di convalida della vincita.

9. Notifica e consegna dei premi

I vincitori dell'Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita. Il Soggetto Incaricato verificherà **entro 10 giorni** dal caricamento del Documento di Acquisto sul sito www.nonfartidivore.it, la corrispondenza tra i dati caricati dal Destinatario in fase di partecipazione e quelli riportati sul Documento di Acquisto. In caso di conformità, convaliderà la giocata inviando una e-mail di conferma al vincitore, contenente tutte le informazioni necessarie per redimere il premio vinto. In caso contrario, riceverà mail di annullamento della vincita.

Ai fini della convalida della vincita non saranno ritenuti validi:

- Documenti di Acquisto riportanti una data antecedente o successiva al Periodo Promozionato (dal 26 maggio 2025 al 10 agosto 2025 inclusi);
- Documenti di Acquisto privi dell'indicazione d'acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità minime richieste dal presente regolamento;
- Documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione.
- Giocate con documenti di acquisto riportanti dati non corrispondenti a quelli inseriti al momento della partecipazione sul sito www.nonfartidivore.it (numero del documento e data e ora dovranno essere comprensivi di eventuali spazi e/o punteggiatura -incluso il trattino- esattamente come riportati sul documento).

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata e quindi l'e-mail di convalida della vincita non potrà essere recapitata;
- l'e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;
- l'e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata;
- Il vincitore non prenda visione della e-mail con le istruzioni necessarie per richiedere il Premio entro il 10 agosto 2025;
- Il dispositivo del vincitore non sia protetto da misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.

I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 ("GDPR") e resi disponibili ai vincitori direttamente all'interno della propria area personale, accedendo al sito di partecipazione.

10. Gratuità della partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiali POP esposti nei punti vendita aderenti, materiali adv e tramite video pubblicati sui canali social.

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.nonfartidivore.it.

12. Ambito territoriale

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

13. Garanzie e Adempimenti

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell'intero montepremi.

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l'immediata cancellazione dell'utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate mediante email temporanee: il promotore si riserva, altresì, di inibire l'utilizzo in fase di partecipazione delle email temporanee qualora identificate come tali.

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell'iniziativa, o mediante l'utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell'eventuale premio vinto.

La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc).

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 ("GDPR").

14. Strumenti elettronici e telematici

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell'utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell'utente stesso in fase di partecipazione.

15. Rivalsa

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

16. Onlus beneficiaria

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all'Associazione Amici della Guinea Bissau ODV, con sede in viale Cadorna 13 - 21052 - Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127.

17. Minorenni

I minorenni non possono partecipare.

18. Trattamento dei Dati Personali

Informazioni da fornire ex art. 13, GDPR

I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da S.C. JOHNSON ITALY S.r.l. – titolare del trattamento – Piazzale Burke M. M., 3, Arese (MI) per la gestione del concorso. La base giuridica del trattamento è l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b), GDPR). La conservazione dei dati si protrarrà per tutta la durata del concorso a premi e per i conseguenti adempimenti dettati dalla disciplina sulle manifestazioni a premio.

Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell'UE, sulla base giuridica dell'adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR). Saranno conservati per il tempo imposto da tali discipline e dalle norme che regolano le manifestazioni a premi.

Saranno anche trattati per elaborazioni statistiche sulle partecipazioni, con base giuridica il legittimo interesse (art. 6, comma 1, lettera f). GDPR – Considerando 47 – Opinion 09 aprile 2014, n. 6 del Working Party 29, par. III.3.1.). I dati identificativi saranno conservati fintanto che non saranno concluse le operazioni di trasformazione in forma aggregata. Saranno comunicati al funzionario camerale per le operazioni connesse alla fase di assegnazione dei premi e verifica della conformità di partecipazione, in base a obbligo di legge (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR).

I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premi e adempiere a norme di legge.

Responsabili del trattamento sono: Quantum Marketing Italia s.r.l. e Promosfera srl.

Le persone autorizzate al trattamento sono preposte al servizio commerciale e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare all'indirizzo postale sopra riportato o all'e-mail assistenza@qmi.it si può richiedere elenco dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i dati possono essere comunicati e si possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati, portabilità dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi di marketing diretto. Si può presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti (Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) – sito www.garanteprivacy.it, inviando un'e-mail a protocollo@pec.gdpd.it, compilando il modello presente su (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw>).

03/04/2025

**Soggetto Delegato
Promosfera srl**